

IL VADEMECUM DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Cartelle esattoriali, stop ai pignoramenti, rottamazione: le novità del dl Sostegni 2021

di Redazione Economia 26 marzo 2021

Riscossione, le domande più frequenti

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle **domande più frequenti** (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall'articolo 4 del **Decreto «Sostegni»**. Sul **sito** è stato pubblicato anche un vademecum sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria. Tra i principali chiarimenti contenuti nelle Faq, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di **sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle**, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è **sospesa dall'8 marzo 2020**, in conformità con quanto stabilito dal decreto «Cura Italia», il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

VADEMECUM DELLE MISURE INTRODOTTE IN MATERIA DI RISCOSSIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19





2/14



La sospensione dei termini di versamento

La sospensione dei termini di versamenti dei carichi affidate all'Agente della riscossione, e contenuti in cartelle di pagamento sono sospesi fino al 30 aprile e devono essere pagati entro il **31 maggio 2021**. È possibile chiedere una **rateizzazione**.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione
(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a*)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi avvisi di addebito Inps, entrate tributarie e non tributarie	tutti	8 Marzo 2020 - 30 Aprile 2021 [per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nel comune della c.d. "zona rossa" allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020]	I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021	È possibile richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021

* modifica l'art. 48 del DL n. 18/2020

Agente della Riscossione Agenzia Entrate



2/14



Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Rottamazione UE

Nuovi termini di pagamento per Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Rottamazione UE. Le **rate 2020 e 2021** dovranno essere versate entro rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Nel dettaglio, il decreto Sostegni, per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della «rottamazione-ter» e del «saldo e stralcio». Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021. Per la «rottamazione-ter» si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e stralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni. Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Nuovi termini di pagamento per «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE»
(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera b*)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Maggiore flessibilità per il versamento delle rate 2020 e 2021 relative alle Defezioni agevolate (rottamazione-ter, «saldo e stralcio» e «rottamazione-ter» proprio UE*)	Contribuenti che abbiano temporaneamente pagato le rate delle Defezioni agevolate (rottamazione-ter, «saldo e stralcio» e «rottamazione-ter» proprio UE*) scadute nell'anno 2020	Tutte le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 delle rate delle «rottamazione-ter», «rottamazione-ter» proprio UE* e «saldo e stralcio»	I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alla relativa scadenza, potranno essere eseguiti entro il secondo semestre del 21 luglio 2021. Per le rate 2021 il termine «ultimo» è il 30 novembre 2021 senza perdere le agevolazioni previste a senza costi aggiuntivi.	Per ottenere la tolleranza di pagamento è previsto la tolleranza di 5 giorni

* modifica l'art. 48 del DL n. 18/2020

ER Commissione Regionale Emilia Romagna

3/14

4/14

Sospensione delle attività di notifica

L'attività di notifica è sospesa fino al 30 aprile 2021. Il termine è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto «Cura Italia», il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

Sospensione delle attività di notifica
(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a*)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Sospensione dell'attività di notifica di cartelle di pagamento e di altri atti della riscossione	Tutti	Dalla data di entrata in vigore del DL n. 118/2020 «Cura Italia» (8 marzo 2020) e fino all'ultimo stabilito dal DL n. 41/2021 «Decreto Sostegni» (30 aprile 2021)	Dal 1° maggio 2021	Stesso oggetto di sospensione anche le cartelle a incasso PSL

* modifica l'art. 48 del DL n. 18/2020


AGENZIA ENTRATE

5/14

Sospensione delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive

L'attivazione di nuove procedure cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) ed esecutive (pignoramenti) è sospesa fino al **30 aprile 2021**.

Sospensione delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive
(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a*)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Sospensione dell'attivazione di nuove procedure di riscossione sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti)	Tutti	Dalla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 (Cassa Stabia) (31 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal DL n. 41/2021 (Decreto Sostegno) (30 aprile 2021)	Dal 1° maggio 2021 per le cartelle e gli avvisi emessi prima dell'inizio del periodo di sospensione. Dal 1° giugno 2021 per le cartelle e gli avvisi emessi con decorrenza di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (DL102/2020-10/04/2021)	Prima del termine del periodo di sospensione il giudice può autorizzare l'istanza di espropriazione per realizzare l'effettuazione delle penesive.

* modifica l'art. 152 del DL n. 34/2020

AR AGENZIA RICEVUTE

5/14

© Riproduzione Riservata

6/14

Pignoramento degli stipendi

Il pignoramento degli stipendi è sospeso fino al 30 aprile 2021. Restano quindi sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione)

Sospensione dei pignoramenti degli stipendi

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 2*)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Sospensione dei pignoramenti effettuati dall'Agenzia della riscossione, passati ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate.	tutti	01 Maggio 2020 - 30 Aprile 2021	Dall'entrata in vigore del DL n. 46/2020 (Decreto Rilancio) 23/04/2020 e fino al 30/04/2021, le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve rendere fruibili al debitore, in sede di permesso di assegnazione già disposta dal giudice.	Cassati gli effetti della ingenerazione, se non, e decorrenza dal 1° maggio 2021, riprodotto come ad operato gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore in materia di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agenzia della riscossione (ex alla conoscenza del debitore).

* modifica l'art. 152 del DL n. 34/2020

AR Agenzia Entrate

6/14

7/14

Le verifiche

Le verifiche di inadempienza che le PA o le società a prevalente partecipazione pubblica devono fare prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importi superiori a 5mila euro sono sospese fino al 30 aprile.

**Sospensione delle verifiche
ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a*)**

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Sospensione delle «verifiche di inadempienza» che le PA o le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5 mila euro	Pubbliche Amministrazioni o società a prevalente partecipazione pubblica	01 Marzo 2020 30 aprile 2021 Gli i soggetti con residenza, sede legale o in sede operativa nel comune della c.a. "area cassa" collegato L del DLCLM 27 marzo 2020, in riferimento decreto del 21 febbraio 2020	Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le procedure verifiche di inadempienza, mentre senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a 5 mila euro, relativi al beneficiario del pagamento	Conosci gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprendevano ad operare gli obblighi per le PA o le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5 mila euro, le verifiche di inadempienza

* Cir art. 153 del DL 34/2020

7/14

8/14

Decadenza delle rateizzazioni

I termini di decadenza previsti per i provvedimenti di rateizzazioni delle cartelle di pagamento o altri atti di riscossione sono estesi fino al 31 dicembre 2021.

Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni

(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 4*)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Ampliamento dei termini di decadenza previsti per i provvedimenti di rateizzazione di cartelle di pagamento e altri atti della riscossione	Tutti	Finché il debito in essere al 31 gennaio 2021 o successivamente contratto a seguito della decadenza prevista per tutto il 31 dicembre 2021	La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, nonché la 5 addebitatamente perduta	Per le cartelle di rateizzazione presentate dal 1° gennaio 2021 verrà applicato il miglior termine di decadenza (5 rate)



8/14

© Riproduzione Riservata

9/14

Soglia debito per rateizzazioni ordinarie

La soglia del debito per chiedere 72 rateizzazioni è alzata da 60 mila a 100 mila euro, senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.

Aumento della soglia di debito per rateizzazioni ordinarie
(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 3)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Innalzamento della soglia per poter richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate, senza necessità di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.	Tutti	Dalla data di entrata in vigore del DL n. 137/2020 (Decreto Legge 137/2020) e fino al 31/12/2021.	Viene alzata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate senza necessità di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà.	Il provvedimento è valido per le richieste di rateizzazione presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021.



9/14

© Riproduzione Riservata

10/14

Agevolazioni per i piani decaduti

I piani di rateizzazioni scaduti possono essere ripresentati fino al 31 dicembre. Il provvedimento si riferisce alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 30 novembre 2020

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Agevolazioni per accedere nuovamente all'istituto della rateizzazione per debiti già decaduti da precedenti rateizzazioni	Debitori oggetto di una precedente rateizzazione decaduta prima dell'8 marzo 2020	Dalla data di entrata in vigore del DL n. 137/2020 «Decreto Stabilità» (12/11/2020) e fino al 31/12/2021	Possibilità di presentare istanze di rateizzazione per ottenere un nuovo piano di estinzione dei debiti decaduti da precedenti rateizzazioni senza necessità di salire le rate scadute del precedente piano.	Il provvedimento si riferisce alle richieste di rateizzazione presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021.

10/14



11/14



Rateizzazione con Definizioni agevolate

Nuova possibilità di rateizzare degli importi decaduti dal beneficio delle Definizioni agevolate, anche per i debiti per i quali si è decaduti dai benefici di una definizione agevolata.

Rateizzazione dei debiti decaduti delle Definizioni agevolate
(DL n. 34/2020, art. 154, comma 1, lettera d e DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 6)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
<p>Nuova opportunità di rateizzazione degli importi decaduti dal beneficio delle Definizioni agevolate</p>	<p>Contribuenti decaduti dal beneficio delle Definizioni agevolate</p>	<p>Debiti insorti in pieno o parzialmente in ritardo al pagamento delle Definizioni agevolate che risultano decadute per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate del piano di Definizioni agevolate</p>	<p>Possibilità di rateizzare la rateizzazione anche per i debiti per i quali si è decaduti dal beneficio di una definizione agevolata (prestito, sottoscrizione del, sottoscrizione per, saldo e chiusura e sottoscrizione ricovero progetto 10-1)</p>	<p>Per questo riguarda la rateizzazione non, il calcolo e il calcolo si fa riferimento alla stessa pagina 10-1, il personale che riguarda solo i debiti per i quali si è decaduti dalla stessa opportunità per il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate di pagamento nell'anno 2020</p>

AR AGENZIA RISPONSA
AGENZIA RISPONSA

10



11/14



© Riproduzione Riservata

12/14

Il «condono» dei debiti fino a 5mila euro

I debiti inferiori a 5 mila euro con carichi affidati alla Riscossione tra il 2000 e il 2010 sono stati condonati, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell'anno di imposta 2019 o nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla «rottamazione-ter» e al saldo e stralcio. Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni.

«Stralcio» dei debiti fino a 5 mila euro

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
«Stralcio» dei carichi affidati all'agente della riscossione di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5 mila euro.	Soggetti fisici che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro e soggetti diversi dalle persone fisiche del stesso periodo, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.	Carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.	Annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a 5 mila euro (compresi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni relative a soggetti per i quali il servizio di riscossione consisteva, fuori dai casi di altre tipologie di debiti).	Le modalità e le date dello «stralcio» saranno definite con decreto del MEF da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021. Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono imponibili.

Aggiornato al 26 marzo 2021


12

12/14

13/14

Estinzione delle procedure esecutive al pagamento della prima rata

La misura riguarda i piani di rateizzazione con richieste di rateizzazione presentate dal novembre 2020.

Estinzione procedure esecutive al pagamento della prima rata
(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 1 *quater*.2)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Estinzione delle procedure esecutive al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione	Contribuenti con procedure esecutive in corso nel 2020	Richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020	Il pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione conclusa per richiesta di rateizzazione presentata a decorrere dal 30 novembre 2020, determina l'estinzione di eventuali procedure esecutive precedentemente attivate per i debiti oggetto della rateazione.	L'estinzione si perfeziona a condizione che non si sia ancora formato l'avallo nei titoli emessi a rate sia stata presentata istanza di integrazione, ovvero il fatto non abbia avuto dichiarazione positiva o non sia stato già venuto provvedendo al pagamento del credito pignorato.

AR Agenzia Entrate

11

13/14

© Riproduzione Riservata

14/14

3336 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE